

Determinazione 30 settembre 2025 DSME 5/2025

Determinazione del prezzo di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto n. 541 del 21 dicembre 2021 ai fini del calcolo delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale per l'anno 2026.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI DI SISTEMA E MONITORAGGIO ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il 30 settembre 2025

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 44;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19 rubricato "*Adeguamento della normativa nazionale alla Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di gas naturale*";
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante "*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*" (di seguito: decreto legislativo 102/2014) e in particolare l'articolo 8 e l'Allegato 2;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, recante "rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale" (di seguito: decreto 541/2021);
- il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 (di seguito: decreto-legge 131/2023) e, in particolare, l'articolo 3 con cui è riformato il regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica al fine di adeguare il regime vigente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 256 del 10 luglio 2024, recante la disciplina delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle

condizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 8 del decreto-legge 131/2023 (di seguito: Decreto 10 luglio 2024);

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 2 novembre 2022, 541/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 541/2022/R/gas) e il relativo Allegato A, come successivamente integrato e modificato;
- il “Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)”, approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIPPI);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 619/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 619/2023/R/eel) e il relativo Allegato A, come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2024, 343/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 343/2024/R/eel);
- la deliberazione 17 settembre 2024, 366/2024/R/gas di integrazione delle disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale (di seguito: deliberazione 366/2024/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2024, 378/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 378/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2024, 491/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2024/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 15 febbraio 2022, 59/2022/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 59/2022/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 385/2022/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 385/2022/R/gas);
- la Comunicazione della Commissione europea (2022/C 80/01), pubblicata nella GUUE 18 febbraio 2022, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022” (di seguito: Linee guida CEEAG);
- la determinazione del Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità 23 aprile 2024 DSME 2/2024;
- la determinazione del Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità 19 settembre 2024 DSME 5/2024;
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici ambientali (di seguito: CSEA) all'Autorità del 30 settembre 2025, prot. Autorità 67089 del 30 settembre 2025, (di seguito: comunicazione 30 settembre 2025), recante rendicontazione dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale, per l'anno 2026.

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione di quanto previsto dall'articolo 21, della legge 167/17, il Ministro della Transizione Ecologica ha adottato il 21 dicembre 2021 il decreto 541/2021, recante

“rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale” (di seguito anche: “imprese gasivore”);

- il decreto 541/2021 persegue la finalità di definire un regime di aiuti, mediante la rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese gasivore, connessi al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi in materia di decarbonizzazione coerenti alle disposizioni comunitarie in materia, subordinando l’accesso ai benefici all’adozione, da parte delle imprese richiedenti, delle misure per l’uso efficiente dell’energia di cui al decreto legislativo 102/2014;
- con la deliberazione 541/2022/R/gas, l’Autorità ha adottato le disposizioni necessarie ad attuare il nuovo meccanismo di agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale, disciplinato dal decreto 541/2021;
- la deliberazione 541/2022/R/gas dettaglia nell’Allegato A, che forma parte integrante sostanziale della sopracitata delibera, le disposizioni attuative valide sia per il periodo transitorio di applicazione delle agevolazioni per l’anno 2023 che per la situazione a regime;
- con la determinazione DSME 2/2024, in attuazione di quanto previsto dal punto 2.2 della deliberazione 541/2022/R/gas, è stato definito che ai fini dei controlli di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b) del decreto 541/2021 si faccia riferimento alle verifiche indicate nell’allegato tecnico al Protocollo di intesa predisposto congiuntamente tra ENEA e CSEA che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento; e, che, i costi diretti sostenuti da ENEA per le attività previste dal comma 9.4, del decreto 541/2021 sono coperti dal contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione della CSEA e versato dalle imprese gasivore alla stessa CSEA;
- con la deliberazione 366/2024/R/gas sono state introdotte alcune modifiche e integrazioni delle disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’Allegato A della deliberazione 541/2022/R/gas per tener conto, tra l’altro, delle intercorse disposizioni sulle modalità di verifica per accertare le condizioni di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto 21 dicembre 2021 e al fine di addivenire a una migliore leggibilità complessiva del testo;
- i commi 12.1 e 12.2 dell’Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/gas stabiliscono rispettivamente che:
 - per ciascuna annualità n di competenza, alle imprese che presentano sul Portale la dichiarazione attestante la titolarità dei requisiti previsti dalla normativa, indipendentemente dalla classe di agevolazione alle stesse assegnata, si applica un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione della CSEA;
 - ai fini della determinazione del suddetto contributo, la CSEA entro il 30 settembre di ciascun anno trasmette agli uffici dell’ARERA una prima stima degli oneri da sostenere per la costituzione e gestione dell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale di competenza dell’anno successivo, inclusi i costi diretti sostenuti da ENEA, nonché il consuntivo dei medesimi oneri per l’anno precedente.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 541/2021 prevede che, ai fini del calcolo degli indici di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, l'Autorità con propri provvedimenti calcola, tra l'altro, il prezzo medio del gas naturale assunto pari al prezzo medio per utenti finali con livelli simili di consumo, calcolato annualmente sommando il prezzo di mercato del gas naturale all'ingrosso, i corrispettivi di trasporto applicati nei punti di riconsegna del gas e, ove dovuti, i corrispettivi di distribuzione e misura, le tasse vigenti e gli oneri generali di sistema gas, ove non già ricompresi nei corrispettivi di trasporto, senza considerare le agevolazioni, nell'ultima annualità del periodo di riferimento;
- con il documento per la consultazione 385/2022/R/gas l'Autorità ha confermato la proposta già contenuta del documento per la consultazione 59/2022/R/gas di prendere come riferimento, per il calcolo del prezzo medio da utilizzare per il calcolo dell'indice di gasività, i prezzi medi delle rilevazioni Eurostat, al netto dell'IVA, ponderati per i volumi, rispettivamente per le classi I5 e I6 (clienti industriali con consumi superiori a 1.000.000 GJ) e per la classi I3 e I4 (clienti industriali con consumi superiori a 10.000 GJ e inferiori a 1.000.000 GJ) in quanto tale modalità è stata considerata, pressoché unanimemente tra i partecipanti alla consultazione, in linea con gli obiettivi perseguiti di definire una modalità semplice e trasparente e facilmente verificabile anche dall'utente finale;
- con la determinazione DSME 5/2024, l'Autorità ha fissato il valore del prezzo del gas naturale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), del decreto 21 dicembre 2021 da utilizzare per il calcolo degli indici per le agevolazioni di competenza 2025;
- il prezzo di riferimento di cui ai precedenti alinea è stabilito annualmente con la determinazione del Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- con le deliberazioni 619/2023/R/eel, 343/2024/R/eel, 378/2024/R/eel e 491/2024/R/eel l'Autorità ha adottato le disposizioni di propria competenza necessarie ad attuare il nuovo meccanismo di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica (di seguito anche: "imprese energivore"), disciplinato dal decreto-legge 131/2023 e dal Decreto 10 luglio 2024;
- la deliberazione 491/2024/R/eel ha previsto che CSEA effettui il rimborso dei costi sostenuti dall'ENEA, dall'ISPRA e dal GSE per lo svolgimento dei controlli ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 131/23 e dall'articolo 7 del Decreto 10 luglio 2024, a valere sul conto di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI, alimentato dalla componente tariffaria *Asos*;
- i commi 10.1 e 10.2 dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel stabiliscono rispettivamente che:
 - per ciascuna annualità *n* di competenza, alle imprese che presentano sul Portale la dichiarazione attestante la titolarità dei requisiti previsti dalla normativa,

- indipendentemente dalla classe di agevolazione alle stesse assegnata, si applica un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione della CSEA;
- ai fini della determinazione del suddetto contributo, la CSEA entro il 30 settembre di ciascun anno deve trasmettere agli uffici dell'ARERA una prima stima degli oneri da sostenere per la costituzione e gestione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza dell'anno successivo nonché il consuntivo dell'anno precedente dei medesimi oneri.

CONSIDERATO INFINE CHE:

- con la comunicazione 30 settembre 2025 la CSEA ha trasmesso una prima rendicontazione dei costi amministrativi stimati degli oneri da sostenere per la costituzione e la gestione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale per le annualità 2025 e 2026, escludendo per le imprese energivore i costi sostenuti dall'ENEA, dall'ISPRA e dal GSE per lo svolgimento dei controlli ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 131/23 e dall'articolo 7 del Decreto 10 luglio 2024 e includendo per le imprese gasivore i costi diretti sostenuti da ENEA, il pre-consuntivo dell'anno 2025 dei medesimi oneri (su dati ancora previsionali) nonché una prima proposta in merito la quantificazione della contribuzione a carico delle medesime imprese per l'anno 2026.

RITENUTO OPPORTUNO:

- per la competenza 2026 stabilire il prezzo di riferimento del gas naturale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), del decreto 541/2021, per l'anno 2024, sulla base delle modalità di applicazione del prezzo di riferimento di cui alla deliberazione 541/2022/R/gas che prevedono l'utilizzo dei prezzi medi delle rilevazioni Eurostat, al netto dell'IVA, ponderati per i volumi;
- per quanto concerne la copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'annualità di competenza 2026, sulla base di elementi forniti dalla CSEA, in considerazione dell'avanzo di gestione delle annualità precedenti che risulta sufficiente a far fronte alle spese di gestione, nonché alle eventuali spese straordinarie impreviste, di mantenere per la competenza 2026 il livello del contributo a carico delle imprese agevolate invariato rispetto a quanto previsto per l'anno 2025 in base a quanto stabilito dal comma 10.3 dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel;
- per quanto concerne la copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l'annualità di competenza 2026, ivi inclusi i costi diretti sostenuti da ENEA per le attività di controllo previste dal comma 9.4, del decreto 541/2021, prevedere un primo adeguamento al rialzo del contributo a carico delle imprese agevolate sia per le imprese che accedono al Portale nel corso della sessione ordinaria

che per le aziende che presentano la domanda di partecipazione nel corso della sessione suppletiva.

DETERMINA

1. Ai fini del calcolo delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale, di cui al decreto 541/2021, relative all'annualità di riferimento 2026, il prezzo di riferimento del gas naturale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 541/2021, per l'anno 2024, è fissato pari a:
 - i) 0,4780 euro/smc, per i clienti finali allacciati alle reti di trasporto;
 - ii) 0,5500 euro/smc, per i clienti finali allacciati alla rete di distribuzione.
2. Ai fini della copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per l'attuazione delle disposizioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al presente provvedimento, il contributo a carico delle imprese agevolate, applicabile a partire dalla competenza delle agevolazioni per l'anno 2026, rimanga invariato rispetto a quanto previsto per l'anno 2025.
3. Ai fini della copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per l'attuazione delle disposizioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al presente provvedimento, il contributo a carico delle imprese agevolate, applicabile a partire dalla competenza delle agevolazioni per l'anno 2026, sulla base di elementi forniti dalla CSEA è determinato come segue:
 - a) per le imprese che accedono al Portale secondo le tempistiche di cui al comma 3.3, dell'Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/gas, l'importo è fissato pari a 400,00 euro.
 - b) per le imprese che accedono al Portale secondo le tempistiche di cui al comma 3.4, dell'Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/gas, l'importo è fissato pari a 800,00 euro.
4. La presente determinazione è trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
5. La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità.

Milano, 30 settembre 2025

Il Direttore
Massimo Ricci